**ART. 20 bis - LAVORO A TEMPO PARZIALE**

1. In attuazione del punto 21 del precedente art. 20, le variazioni in aumento della prestazione lavorativa attuate attraverso clausole elastiche determinano il riconoscimento a favore del lavoratore, per le ore prestate in aumento, una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della *retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. 63 (Retribuzione*) del presente CCNL.
2. In attuazione del punto 22 del precedente art. 20 le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa attuate attraverso clausole flessibili determinano il riconoscimento a favore del lavoratore di un indennità pari a 10 € per ciascuna giornata di prestazione in regime di flessibilità.